

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/92 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1992

relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie <sup>(4)</sup>, prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni; che, a norma degli articoli 2 e 10 del regolamento precitato, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) <sup>(5)</sup>, definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie;

considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali per il consumo corrente o per l'industria trasformatrice dell'arcipelago, impone a quest'ultimo oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile ovviare a questo

svantaggio naturale, esentando dai prelievi e/o dai dazi doganali all'importazione diretta dai paesi terzi dei prodotti in causa;

considerando che, per mantenere la competitività nell'arcipelago dei medesimi prodotti d'origine comunitaria, al fine di realizzare efficacemente l'obiettivo perseguito dal POSEICAN, cioè per ridurre i prezzi stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, ed al fine di evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore di questo arcipelago, la fornitura degli stessi prodotti originari del resto della Comunità a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, all'esenzione dal prelievo e/o dai dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi e determinate in base ai prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi; che in taluni casi sarà necessario prevedere un sistema di certificati all'importazione;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio in funzione dei fabbisogni fondamentali del mercato delle isole Canarie e prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che gli effetti economici del regime in questione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento non possono essere rispediti verso altre parti della Comunità né riesportati verso i paesi terzi; che occorre tuttavia derogare a questo principio per i prodotti trasformati nell'arcipelago che siano tradizionalmente rispediti o riesportati, nei limiti delle correnti di scambio abituali;

considerando che le condizioni peculiari della produzione agricola nelle isole Canarie richiedono speciale attenzione; che, in tale contesto, l'entrata in vigore della politica agricola comune deve essere accompagnata da misure appropriate, sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

<sup>(1)</sup> GU n. C 145 del 6. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 27 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

<sup>(5)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.